



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

### **DECRETO N. 364 del 27 luglio 2022**

**Ordinanza Speciale n.27/2021 “Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell’Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189” - Accordo per la realizzazione degli interventi di adeguamento, demolizione e ricostruzione di immobili in uso all’Arma dei Carabinieri interessati dagli eventi sismici del 2016**

**Il Commissario Straordinario** del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 1° febbraio 2022 al n. 182;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che *“al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l’assistenza alla popolazione”*;

**Visto** l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-sexies all’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;

**Visto** l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di

---

**Sede istituzionale** Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi;

**Visti** il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n.8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

**Considerato** che in data 21 novembre 2020 è stata adottata l'Ordinanza n.110 recante "*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art.11, co.2, del D.L. n. 16 luglio 2020, n. 76*", la quale:

- all'articolo 1, comma 2, dispone che: "*per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza ... con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ... ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione*";
- all'articolo 1, comma 4, dispone che: "*Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza*";
- all'articolo 6, prevede che: "*Per le attività urgenti di progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, e per ogni altra attività conseguenziale e connessa, il Commissario straordinario può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ... e di ogni altro soggetto pubblico o a partecipazione e controllo pubblico, previa stipulazione di apposita convenzione*";

**Considerato** che in data 14 ottobre 2021 è stata adottata l'Ordinanza Speciale n.27 recante "*Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189*", la quale:

---

**Sede istituzionale** Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

- all'articolo 1, comma 2, riporta l'elenco degli interventi urgenti e di particolare criticità relativi a *“immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo”*;
- all'articolo 3, comma 2, individua il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, quale soggetto attuatore per gli interventi indicati all'articolo 1, comma 2 ai nn. 37 (*Adeguamento sismico - Hangar XVI Nucleo Elicotteri Carabinieri Rieti*) e 40 (*Adeguamento sismico - Stazione Carabinieri Forestale nel Comune di Fiuminata*);

**Considerato** che l'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che le amministrazioni pubbliche, possano concludere accordi *“per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

**Considerato** che lo sviluppo di sinergie e collaborazioni tra organi dello Stato costituisce attuazione dei principi di economicità ed efficacia sanciti dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale espressione del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) ed è pertanto interesse delle parti avviare una collaborazione finalizzata altresì a garantire la gestione ottimale delle risorse pubbliche anche attraverso economie di spesa;

**Considerato** che l'ANAC con delibera n. 918 del 31 agosto 2016 ha stabilito il seguente principio *“Una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, l. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici”*;

**Considerato** che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, è organo dotato di specifiche competenze sul piano tecnico-amministrativo e/o organizzativo in materia di realizzazione di opere pubbliche ed, in quanto tali possiede i requisiti di cui agli artt. 37, 38 e 39 del d.lgs n. 50/2016, potendo svolgere le funzioni di Stazione Appaltante per conto di altre Amministrazioni carenti di strutture tecniche e professionali che consentano l'espletamento delle procedure relative all'affidamento ed all'esecuzione di lavori pubblici;

**Ritenuto** di dover procedere alla stipula di un accordo funzionale a regolamentare le modalità di svolgimento della funzione di soggetto attuatore *ex* articolo 3, comma 2, dell'Ordinanza Speciale n.27/2021 da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

**Ritenuto**, in particolare, di dover procedere alla determinazione delle attività in capo al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed alla regolamentazione della fase della spesa connessa alla realizzazione dei due interventi di cui il Comando è stato individuato soggetto attuatore;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

**tutto ciò premesso**

**DECRETA**

1. di approvare l' *"Accordo per la realizzazione degli interventi di adeguamento, demolizione e ricostruzione di immobili in uso all'Arma dei Carabinieri interessati dagli eventi sismici del 2016"*, allegato al presente decreto;
2. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Commissario Straordinario

*On. Avv. Giovanni Legnini*



*Il Commissario Straordinario del Governo  
ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi  
sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016*

*Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*

**Accordo per la realizzazione degli interventi di adeguamento, demolizione e ricostruzione di immobili in uso all'Arma dei Carabinieri interessati dagli eventi sismici del 2016**

tra il **Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016** (di seguito “*Commissario*”), con sede legale in Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/A, Roma, nella persona dell’**On. Avv. Giovanni Legnini**,

e

il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** (C.F. 80236190585) (di seguito “*Arma*”), rappresentato dal Gen. B. Canio Giuseppe La Gala **in qualità di Capo del IV Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**,

di seguito definite congiuntamente “*Parti*”.

**PREMESSO**

- CHE l’On. Avv. Giovanni Legnini, con D.P.C.M. del 14 febbraio 2020, è stato nominato “*Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016*” e prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l’anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022 al n. 182;
- CHE il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”:

- ha disciplinato gli *“interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;
- ha assegnato al *Commissario* le funzioni di provvedere: *“anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri”*;
- CHE l'art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, ha aggiunto il comma 4-sexies all'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;
- CHE l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- CHE l'Ordinanza n. 115 del 09 aprile 2021, ha impartito disposizioni riguardanti l'*“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;
- CHE l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 contiene la seguente previsione: *“al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione”*;
- CHE il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, tra l'altro, attribuisce al *Commissario* il compito di individuare gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità;

## **CONSIDERATO**

- CHE in data 21 novembre 2020 è stata adottata l'Ordinanza n.110 recante *“Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art.11, co.2, del D.L. n. 16 luglio 2020, n. 76”*, la quale:
  - all'art.1, co.2, dispone che: *“per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza ... con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto*

attuatore ... ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione”;

- all'art.1, co.4, dispone che: “*Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza*”;
  - all'art.6, prevede che: “*Per le attività urgenti di progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, e per ogni altra attività conseguenziale e connessa, il Commissario straordinario può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ... e di ogni altro soggetto pubblico o a partecipazione e controllo pubblico, previa stipulazione di apposita convenzione*”;
- CHE in data 14 ottobre 2021 è stata adottata l'Ordinanza Speciale n.27 recante “*Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189*”, la quale:
- all'art.1, co.2, riporta l'elenco degli interventi urgenti e di particolare criticità relativi a “*immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo*”;
  - all'art.3, co.2, individua il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, quale soggetto attuatore per gli interventi indicati all'art.1, co.2 ai nn. 37 (*Adeguamento sismico - Hangar XVI Nucleo Elicotteri Carabinieri Rieti*) e 40 (*Adeguamento sismico - Stazione Carabinieri Forestale nel Comune di Fiuminata*);
- CHE pertanto nell'elenco seguente sono riportati gli interventi per i quali l'Arma è stata individuata “Soggetto Attuatore” come individuati nell'Ordinanza speciale n.27 del 2021:

N. Ordine	Intervento di nuova previsione	Regione	Riferimento n. Opera Censimento OO.PP	Importo Stimato	Importo Lavori
37	Hangar XVI Nucleo Elicotteri Carabinieri - Rieti	Lazio	Nuova opera ADD_001_12	7.000.000,00 €	4.200.000,00 €
40	Stazione CC Forestale Fiuminata (Mc)	Marche	Nuova opera ADD_001_15	1.153.000,00 €	768.000,00 €

- CHE i suddetti interventi riguardano immobili ascritti al demanio dello Stato;
- CHE *l'Arma* è organo dotato di specifiche competenze sul piano tecnico-amministrativo e/o organizzativo in materia di realizzazione di opere pubbliche ed, in quanto tali possiede i requisiti di cui agli artt.37, 38 e 39 del D.Lgs n.50/2016, potendo svolgere le funzioni di Stazione Appaltante per conto di altre Amministrazioni carenti di strutture tecniche e professionali che consentano l'espletamento delle procedure relative all'affidamento ed all'esecuzione di lavori pubblici;
- CHE l'art. 159, co.3, del D.Lgs. n.50/2016 - in deroga all'art. 31 del medesimo Decreto Legislativo - dà la facoltà all'Amministrazione della Difesa di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;
- CHE per le attività di propria competenza *l'Arma*, potrà ricorrere a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs n.50/2016.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le *parti* convengono e stipulano quanto segue:

### **ART. 1 – Premesse**

Le premesse, unitamente a tutte le fonti citate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **ART. 2 – Compiti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**

Con riferimento alla realizzazione degli interventi di "*Adeguamento sismico - Hangar XVI Nucleo Elicotteri Carabinieri Rieti*" ed "*Adeguamento sismico - Stazione Carabinieri Forestale nel Comune di Fiuminata*", riportati in premessa, *l'Arma*, essendo individuata quale soggetto attuatore dall'art.3, comma 2, dell'Ordinanza speciale n.27 del 2021, riveste il ruolo di stazione appaltante, svolgendo ogni attività tecnico-amministrative conseguente.

*L'Arma* potrà avvalersi, ove ritenuto necessario, per determinati aspetti tecnici, delle specifiche attività professionali di cui all'art. 157 del D. Lgs 50/2016 (da pagarsi a tariffa professionale ed esclusi dalle somme di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016), mediante nomina di professionisti esterni all'Amministrazione, individuati secondo le norme vigenti e nel rispetto delle procedure e dei limiti individuati nelle specifiche Ordinanze Commissariali.

Alla scelta di detti professionisti provvederà autonomamente *l'Arma* e il connesso onere sarà incluso nelle categorie di spesa previste nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico degli interventi sopra indicati, nel rispetto dei limiti individuati nelle Ordinanze Commissariali.

#### ART. 3 – Oneri finanziari a carico del Commissario Straordinario

Tutti gli oneri finanziari connessi con lo svolgimento delle attività di cui al precedente art.2, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D. Lgs n.50/2016, previsti nei quadri economici degli interventi, sono a carico del *Commissario*, ivi compresi, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, per competenze professionali, per incentivi ai sensi dei commi 2, 3 e 4, nonché gli accordi bonari di cui all'art. 205 del D.Lgs n.50/2016, le polizze assicurative di cui all'art.24 del D. Lgs n.50/2016, nel rispetto dei limiti individuati nelle Ordinanze Commissariali, ferme restando le relative attività in capo alla Stazione Appaltante.

#### ART. 4 – Comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione

Le comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione saranno effettuate a cura del Responsabile del Procedimento.

#### ART. 5 – Approvazione dei progetti e liquidazione delle spese

La Struttura commissariale effettuerà, per i due interventi citati, l'istruttoria ai fini dell'ammissione alla spesa di ogni singolo progetto, con la conseguente emissione del decreto di assegnazione delle risorse, mentre *l'Arma*, in qualità di Stazione Appaltante, provvederà all'emanazione degli atti di approvazione dei progetti distinti per le loro fasi. Tutte le eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera dovranno essere preventivamente autorizzate rispetto all'ammissibilità finanziaria dal *Commissario*, ivi incluse le semplici variazioni delle somme a disposizione del quadro tecnico-economico dell'intervento.

Per ciascun intervento, il contratto d'appalto con l'impresa risultata aggiudicataria dei lavori sarà stipulato e approvato dall'*Arma* e sarà successivamente inviato al *Commissario*.

*L'Arma* in base alla presente Convenzione invierà al *Commissario*, ai fini della predisposizione dei decreti di pagamento, la documentazione necessaria per il pagamento dei crediti che matureranno in seguito allo svolgimento dei contratti ed ogni atto liquidatorio di spese eventualmente connesso alla realizzazione di ciascun intervento.

Detta documentazione dovrà essere inviata entro 30 giorni dall'emissione della fattura per cui si richiede la liquidazione, accompagnata da una nota di autorizzazione al pagamento da parte del Responsabile del Procedimento.

#### ART. 6 – Eventuali cofinanziamenti

Nel caso di interventi per i quali siano previsti co-finanziamenti, *l'Arma* dovrà predisporre contabilità separata per fonti di finanziamento, in modo da procedere alla liquidazione esclusivamente delle fatture riconducibili alla quota finanziata dal *Commissario*.

La contabilità riferita ad eventuali co-finanziamenti anche in caso di interventi non previsti dalla congruità economica rilasciata dal *Commissario*, sarà valutata e liquidata a cura dell'*Arma*.

#### ART. 7 – Modalità di pagamento

Il pagamento delle spese per i lavori, servizi e forniture, eseguiti nell'ambito della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione sarà effettuato dal *Commissario* entro 20 giorni dalla ricezione degli atti di liquidazione della spesa e della documentazione funzionale al pagamento da parte dell'*Arma*.

Per ogni pagamento, la fattura elettronica sarà intestata all'*Arma*, IPA04HJPM, in qualità di Stazione Appaltante. L'*Arma* si impegna a trasferire telematicamente la fattura elettronica al "Commissario Straordinario del Governo per Ricostruzione Sisma 24 Agosto 2016", codice fiscale 97914140583, codice SDI 2SOYP7, nel più breve tempo possibile.

Della presente procedura di pagamento dovrà essere fatta espressa menzione nei capitolati e negli schemi di contratto.

#### ART. 8 – Responsabili dell'attuazione della convenzione

Sono individuati responsabili delle modalità di attuazione della presente convenzione:

- per l'Arma dei Carabinieri:
  - a. il Comandante *pro tempore* del reparto Lavori Genio Centro della Direzione Lavori del Genio per l'intervento indicato all'art.1, co.2 al n. 37 "*Adeguamento sismico - Hangar XVI Nucleo Elicotteri Carabinieri Rieti*";
  - b. il Comandante *pro tempore* del reparto Lavori Genio Nord della Direzione Lavori del Genio per l'intervento indicato all'art.1, co.2 al n. 40 "*Adeguamento sismico - Stazione Carabinieri Forestale nel Comune di Fiuminata*";
- per la Struttura Commissariale, il Dirigente del Servizio di supporto ai sub Commissari ed attuazione degli interventi speciali.

I responsabili svolgono congiuntamente i seguenti compiti:

- definiscono, anche attraverso uno scambio di note, le modalità di regolazione degli aspetti gestionali e operativi;
- svolgono periodici incontri per verificare l'andamento delle procedure;
- propongono alle Parti eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto.

#### ART. 9 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica da effettuarsi in base alla presente Convenzione, ove non sia altrimenti specificato, dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo PEC. Ogni comunicazione così inviata sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi di seguito indicati:

- a. se destinata al *Commissario*:

PEC: [comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it)

b. se destinata all'Arma:

PEC: [crm26802@pec.carabinieri.it](mailto:crm26802@pec.carabinieri.it)

Le parti si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

In particolare, l'Arma terrà informata la Struttura di supporto al *Commissario* su tutte le fasi significative dell'attività di cui al precedente articolo 2, nel rispetto delle procedure e delle modalità indicate nelle Ordinanze Commissariali.

#### ART. 10 – Durata

La durata della convenzione, che ha inizio con la firma del presente atto, termina con il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. avvenuta consegna al *Commissario* dei Certificati di Regolare Esecuzione o collaudo, nella loro forma definitiva;
2. al saldo di tutte le somme spettanti.

#### ART. 11 – Controversie

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni dell'Ordinanza speciale n.27 del 14 ottobre 2021 ed in particolare alle modalità di esecuzione degli interventi definite nell'articolo 4.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, qualora le Parti non dovessero addivenire ad una composizione, la stessa sarà di competenza esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 11 e 15 della L.n.241/1990 s.m.i..Il foro competente è Roma.

#### ART. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 e del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente Convenzione, o comunque raccolti a tale scopo, è finalizzato unicamente alle attività e per le finalità ivi indicate o comunque ad essa correlate e conseguenti.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

*Il Commissario Straordinario*

*Il Capo del IV Reparto  
delegato per l'Arma dei Carabinieri*